

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SPENNACCHIO GIUSEPPE

Nella seduta del 10/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 29 settembre 2013, preceduto da reclamo datato 10 luglio 2013, riscontrato negativamente il 14 agosto 2013, la ricorrente, premesso di aver contratto con l'intermediario in data 21 luglio 2006 un rapporto di mutuo fondiario con tasso nominale fisso, per le prime due rate al 3,62% e variabile a partire dalla terza rata, pari all'Euribor più uno spread dell'1,8%, nonché con un tasso di mora al 2% oltre il tasso ordinario, contesta l'applicazione del tasso di interesse, deducendo, anche con riferimento alla pronuncia della Suprema Corte 9 gennaio 2013 n. 350, l'usurarietà di quello derivante dalla relativa sommatoria rispetto al tasso soglia del periodo. Sulla base di quanto sopra, la ricorrente chiede la restituzione dell'ammontare pari agli interessi percepiti in modo indebito dall'intermediario perché superiori al "tasso soglia" ai fini dell'usura.

A fondamento della propria richiesta invoca il principio giuridico di cui alle norme contenute nella legge 7 marzo 1996, n. 108 e nell'art. 1815 c.c. Alla luce delle menzionate argomentazioni, la ricorrente richiede testualmente al Collegio la "*restituzione delle somme pagate a titolo di interessi non dovuti*" ed il ricalcolo delle somme a scadere, in applicazione dell'art. 1815 c.c., come interpretato dalla Corte di Cassazione.

L'intermediario replica che alla ricorrente è stato accordato un mutuo da un altro intermediario, che ha poi ceduto il contratto ad una terza società veicolo; *“a seguito di tale cessione la titolarità del credito si è trasferita in capo alla società veicolo, che ha conferito”* alla dante causa dell'intermediario resistente un mandato a gestire i crediti ceduti, con l'incarico di svolgere attività di amministrazione ed incasso dei crediti. La dante causa della resistente è stata a sua volta oggetto di un'operazione di fusione per incorporazione nella capogruppo che, di conseguenza, ha assunto direttamente tale ruolo; infatti, come risulta da copia della procura speciale conferita dalla società veicolo alla banca, *“quest'ultima risulta aver ricevuto ampio mandato al fine di gestire e recuperare i suddetti crediti consentendo alla medesima di porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari o utili per la migliore realizzazione dell'incarico predetto, oltre che una serie di poteri necessari per la migliore esecuzione dell'incarico di cui sopra”*.

Alla resistente sono dunque *“stati conferiti poteri molto ampi ma sempre attinenti all'attività di gestione e recupero dei crediti: come già chiarito, la questione qui controversa non sembra riguardare materia concernente l'incasso o il recupero del credito ceduto, bensì il contratto stesso di mutuo, di cui risulta titolare la società veicolo richiamata”*. La resistente chiede, dunque, in via preliminare, il rigetto del *“ricorso per difetto di legittimazione passiva”*.

Rileva, inoltre, *“l'assoluta incompetenza dell'Arbitro Bancario Finanziario”*, posto che la ricorrente lamenta un vizio genetico del contratto stipulato nel 2006. Rileva infine, sempre in via preliminare, *“l'assoluta genericità del ricorso: infatti, dalla lettura del modulo presentato non viene indicato alcun argomento a sostegno della propria tesi ovvero fornita prova idonea a sostegno di quanto richiesto”*.

Nel merito l'intermediario chiede comunque il rigetto del ricorso. Non ricorrono infatti i presupposti integranti la fattispecie del reato di usura, in quanto la censura della *“ricorrente muove da un presupposto (sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori) che confonde le finalità delle due tipologie di interessi, finendo con il sommare due percentuali che in realtà obbediscono a criteri e funzioni diverse e disomogenee, tali cioè da non consentirne una valutazione cumulativa”*.

DIRITTO

Nel ricorso si contesta l'applicazione di tassi asseritamente usurari al contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la resistente. Con riferimento al computo degli interessi ed alla determinazione del tasso il contratto prevede quanto segue, all'art. 4: *“Le parti convengono che:*

- a) gli interessi saranno calcolati utilizzando i tassi nominali sottodescritti rapportati ai giorni commerciali su commerciali [360 (trecentosessanta) / 360 (trecentosessanta)];*
- b) il tasso di interesse, per le prime due rate mensili, sia fissato nella misura del 3,62% (...) nominale annuo;*
- c) per le successive rate e fino alla scadenza del mutuo, il predetto tasso sarà determinato, di tre rate in tre rate, sommando i seguenti addendi:*
 - una quota fissa di punti 1,80 (...) quale margine di intermediazione della Banca;*
 - una quota variabile determinata dalla media aritmetica dei dati giornalieri EURIBOR (...) 6 (...) mesi base 365 (...) relativi al primo e secondo mese solare intero precedente la data di revisione rilevati dal Comitato di gestione dell'EURIBOR (...) o, in mancanza, da altra qualificata fonte di equipollente ufficialità”*.

Confrontando il TEG con il tasso soglia antiusura vigente all'epoca della stipulazione del contratto non si evidenzia violazione della disciplina introdotta dalla legge 7 marzo 1996,

n. 108. Infatti il valore indicativo del tasso a regime riportato nelle condizioni economiche del contratto è pari al 4,9405%, mentre il tasso medio applicato su base annua, nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2006, ai mutui a tasso variabile con garanzia reale ammontava al 4,42%; si precisa che il tasso, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della L. 108/1996, deve essere aumentato della metà.

Tuttavia, secondo la ricorrente, il tasso convenuto complessivamente deriverebbe *“dalla somma del tasso fisso-variabile e del tasso di mora”*, così determinando il contrasto con la normativa vigente in materia di usura. Sugli interessi di mora il contratto prevede all'art. 5 quanto segue: *“ogni somma dovuta dal mutuatario a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto di finanziamento e non pagata, sia essa relativa al capitale come agli interessi, spese ed accessori tutti, produrrà di pieno diritto a favore della banca interessi di mora al tasso determinato nel presente contratto con una maggiorazione di 2 (due) punti percentuali”*.

Non risulta espressamente l'avvenuta concreta applicazione degli interessi di mora nel corso del rapporto. Si rappresenta, per altro, che nelle controdeduzioni la resistente fa riferimento ad *“una rata scaduta e impagata”*.

La resistente ha sollevato una serie di eccezioni pregiudiziali, la cui analisi deve preliminarmente essere compiuta dal Collegio. Va anzitutto condivisa la valutazione di fondatezza della eccezione pregiudiziale sollevata dalla resistente in ordine alla mancanza di legittimazione passiva della medesima, in quanto il contratto di mutuo oggetto della controversia è stato sottoscritto con altro intermediario e poi ceduto ad una SPV che ne ha acquisito la proprietà; la suddetta società veicolo ha successivamente conferito alla dante causa della resistente *“un mandato a gestire i crediti ceduti, con l'incarico di svolgere attività di amministrazione ed incasso dei crediti”*.

Anche alla luce dell'esame dei poteri conferiti alla resistente *“mandataria”* non può esservi alcun legittimo dubbio circa la effettiva titolarità del rapporto di mutuo e delle obbligazioni dal medesimo derivanti in capo esclusivamente alla società veicolo cessionaria del medesimo.

Appare altresì fondata l'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF. La ricorrente lamenta infatti l'usurarietà di tali interessi fin dal momento della costituzione del rapporto, perfezionatasi in data 21 luglio 2006, deducendo un vizio genetico del rapporto stesso.

Il ricorso, così come proposto dalla ricorrente, non appare dunque procedibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA